

Prot.n.36/20-na
Circ.n.17/20

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle scuole dell'infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 20 marzo 2020

OGGETTO: Il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020

A. IL DECRETO LEGGE N.18 DEL 17 MARZO 2020 (allegato 1).

Continuando nella nostra attività di informazione ed aggiornamento invitiamo ogni scuola a leggere attentamente quanto segue, per gli adempimenti conseguenti.

Il complesso delle misure messe in campo da Governo con il D.L. 18/20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella notte fra il 17 marzo ed il 18 marzo 2020, incontra, seppure non completamente, le proposte della FISM poi sostenute e condivise dalle associazioni e federazioni delle scuole paritarie cattoliche nonché dall'AGESC.

In particolare: **l'estensione degli ammortizzatori** sociali al personale delle scuole paritarie (titolo secondo capo primo), **l'allargamento del congedo parentale** con indennità e quello senza indennità (art. 23 e 24), il libretto famiglia previsto per euro 600 (art. 24) al fine di sostenere i costi di **baby sitting**, la possibilità che le pubbliche amministrazioni dispongano servizi di **assistenza domiciliare ai minori** che frequentano i servizi educativi scolastici anche delle scuole paritarie (art. 48), la disponibilità finanziaria **per sostenere i costi di pulizia** e sanificazione anche delle scuole paritarie (art. 77). Queste misure si aggiungono a quelle esistenti, con specifico riferimento al **bonus nido**, che comunque resta operativo e continua nella sua erogazione. Rimangono ferme le altre richieste che la FISM ha nuovamente avanzato e ricordato con il comunicato 18.3.2020 (allegato 2). Non è da trascurare poi il fatto che la Federazione abbia ottenuto dal Governo l'anticipazione della ripartizione dei contributi annuali ordinari, il cui decreto ministeriale è stato firmato, nei giorni scorsi, dal Ministro dell'Istruzione.

B. STRUMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE.

Il D.L. n. 18/2020 ha previsto, tra gli altri, i seguenti interventi in materia di integrazione salariale per le imprese colpite dalla diffusione del Coronavirus, **che interessano le scuole FISM**. Il provvedimento sostituisce gli interventi varati con il D.L. 9/2020 e allora validi per l'iniziale "zona rossa".

Nello specifico il D.L. n. 18/2020 prevede:

1. Fondo di Integrazione Salariale (FIS) (di particolare interesse per le scuole FISM).

Applicazione/chi può richiederla

L'assegno ordinario di cui al punto 1 è concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 15 dipendenti ed anche a coloro che occupano mediamente da (oltre) 5 a 15 dipendenti.

Beneficiari

Lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante). Sono esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

Contributo addizionale di finanziamento dovuto dal datore di lavoro

L'emergenza epidemiologica COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili e, pertanto, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

Durata

Il periodo massimo richiedibile è di 9 settimane. L'intervento cessa, in ogni caso entro il mese di agosto 2020.

Ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile.

Entità dell'intervento

L'importo erogato è quello previsto per i casi di CIG: 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate E NEL LIMITE MASSIMO DI UN PLAFOND PREVISTO PER LA CIG.

Termine di presentazione della domanda

Il termine di presentazione delle domande con causale "Emergenza COVID-19" è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Modalità di presentazione della domanda

La singola scuola FISM presenta in via telematica all'INPS la domanda di concessione tramite apposita procedura.

Modalità di pagamento dell'assegno

Il pagamento dell'assegno avviene direttamente al lavoratore dipendente dal datore di lavoro, che poi conguaglierà la somma con i contributi INPS dovuti. Per i datori di lavoro che occupano mediamente da oltre 5 a 15 dipendenti è prevista la possibilità, con apposita istanza all'INPS, che il pagamento dell'assegno avvenga direttamente da parte dell'INPS ai dipendenti.

2. Assegno ordinario per aziende che hanno attivo l'assegno di solidarietà

Il D.L. prevede la possibilità, per i datori di lavoro iscritti al FIS, che hanno in corso un trattamento di assegno di solidarietà, di accedere al trattamento di assegno ordinario di cui al punto 1.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà laddove fosse in corso (non ci risulta che vi siano scuole d'infanzia FISM che attualmente ne fruiscano).

Durata

Il trattamento non può essere concesso per un periodo superiore a 9 settimane (si veda punto 1).

Ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile.

Contributo addizionale di finanziamento dovuto dal datore di lavoro

Per la causale "Emergenza COVID-19" non è dovuto il pagamento del contributo addizionale (si veda punto 1)

3. Nuova cassa integrazione in deroga

Applicazione/chi può chiederla (di particolare interesse le scuole FISM).

Può essere presentata domanda di cassa integrazione in deroga da parte dei datori di lavoro, per i quali non trova applicazione la disciplina in tema di CIG e per i quali non trova applicazione alcun Fondo di solidarietà o il FIS.

E' richiedibile da tutti i datori di lavoro (anche agricoli, della pesca e del terzo settore), anche con meno di 5 dipendenti. I lavoratori per cui è richiesto l'intervento devono risultare in servizio al 23 febbraio 2020 (non è necessaria l'anzianità di almeno 90 giorni).

Se il datore di lavoro occupa più di 5 dipendenti il trattamento può essere applicato previo accordo (concluso anche in via telematica) con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa per il periodo di integrazione.

N.B. Dall'applicazione di tale misura sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Beneficiari

Lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato SIA A TEMPO INDETERMINATO SIA A TEMPO DETERMINATO (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante).

Sono esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

Durata

Per un periodo massimo di 9 settimane.

Contributo addizionale di finanziamento dovuto dal datore di lavoro

L'emergenza epidemiologica COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili e, pertanto, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

Modalità di presentazione della domanda

La prestazione in deroga è concessa con decreto delle Regioni o delle Province Autonome. Pertanto, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate dalle singole scuole FISM interessate **esclusivamente alle Regioni** ed alle Province Autonome, che effettuano l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Modalità di pagamento

Sarà l'INPS che pagherà direttamente i lavoratori.

4. Mantenimento cassa in deroga D.L. 9/2020

Il D.L. mantiene gli interventi in deroga previsti agli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020 e validi per la vecchia "zona rossa" e per le regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.¹

- CIG IN DEROGA PER LE REGIONI LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA ROMAGNA

Applicazione/chi può richiederla

Può essere presentata domanda di cassa integrazione in deroga da parte dei datori di lavoro, per i quali non trova applicazione la disciplina in tema di CIG.

¹

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA EX ZONA ROSSA (Comuni di: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini, Vo' Euganeo).

APPLICAZIONE/CHI PUÒ RICHIEDERLA

Può essere presentata domanda di cassa integrazione in deroga da parte dei datori di lavoro, per i quali non trova applicazione la disciplina in tema di CIG. Richiedibile solo per le attività situate nelle aree dell'ex "zona rossa", o dai datori localizzati al di fuori della ex "zona rossa" ad esclusivo beneficio di quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni della zona rossa, non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. N.B. Dall'applicazione di tale misura sono esclusi i datori di lavoro domestico.

BENEFICIARI Lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante). Sono esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

DURATA Per un periodo massimo di 13 settimane.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI FINANZIAMENTO DOVUTO DAL DATORE DI LAVORO

L'emergenza epidemiologica COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili e, pertanto, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA

La prestazione in deroga è concessa con decreto delle Regioni interessate (Lombardia e Veneto). Pertanto, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate dalle singole scuole FISM, che effettuano l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Pagamento diretto al lavoratore da parte dell'INPS.

Il datore di lavoro deve avere unità produttive situate nell'ambito delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna o sede legale o unità produttiva od operativa al di fuori di dette Regioni ed attivare l'intervento in deroga per lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni.

I lavoratori beneficiari dovevano essere già in forza alla data del 23 febbraio 2020.

N.B. Dall'applicazione di tale misura sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Beneficiari

Lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante). Sono esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

Durata

Per un periodo massimo di 1 mese.

Modalità di presentazione della domanda

Il trattamento è riconosciuto con decreto delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate.

Procedura sindacale

Il trattamento è riconosciuto previo accordo tra datore di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Modalità di pagamento

Pagamento diretto al lavoratore da parte dell'INPS.

Si allegano i modelli di accordo e comunicazione (allegati 3 e 4). Si allegano slides per comodità di lettura (allegato 5).

C. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI.

Il D.L. prevede la sospensione dei versamenti relativi a premi Inail ed ai contributi previdenziali ed assistenziali (artt. 60, 61 e 62), per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 30.4.2020.

La sospensione è prevista per tre tipologie di datori di lavoro.

a) Datori di lavoro domestico: sono sospesi i versamenti per i contributi in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio compresi;

b) Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che nell'esercizio 2019 abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro: sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020;

c) Soggetti economici operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (compresi soggetti che gestiscono servizi educativi e scuole per l'infanzia): fino al 30 aprile 2020 restano sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

I versamenti potranno avvenire in un'unica soluzione alla data del 31 maggio 2020, oppure potranno essere dilazionati in cinque rate a partire dalla stessa data, senza interessi e senza sanzioni.

Inoltre, alla luce delle modifiche introdotte con i commi 1 e 2 dell'art. 61 del decreto, possono accedere alle seguenti misure di sospensione (compresi soggetti che gestiscono servizi educativi e scuole per l'infanzia):

- dei versamenti delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e art. 24 (ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del DPR n. 600/1973 per il periodo 2 marzo 2020 e sino al 30 aprile 2020;
- degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per il periodo 2 marzo 2020 e sino al 30 aprile 2020.

Ripresa dei versamenti sospesi

Il comma 4 dell'art. 61 del decreto disciplina poi la ripresa dei versamenti sospesi.

Infatti è previsto che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 61 del decreto e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, vale a dire: i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria alla fonte sono sospesi per il periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020.

D. QUESTIONE RETTE.

La Federazione Nazionale è al fianco dei genitori e fin da subito ha richiesto al Governo scelte chiare in loro sostegno come esplicitato al punto A. Parallelamente deve assicurare la sostenibilità economica e il pareggio di bilancio di ciascuna scuola che come è noto è *no profit*. Ad oggi, in ragione delle decisioni del Governo, con riferimento alla retta di marzo può venire meno una quota significativa di costi di personale; i costi di acquisto delle derrate alimentari e della loro cottura, per le scuole che confezionano direttamente il pasto, mentre le scuole che hanno appaltato il servizio mensa possono non mettere a carico delle famiglie i buoni pasto, previa attenta verifica dei contratti stipulati con le aziende produttrici dei pasti. Pertanto potrebbe essere sostenibile una decurtazione fino al 65% della retta di marzo 2020. E' opportuno che l'organo amministrativo di ciascuna scuola valuti attentamente la sostenibilità economica delle decisioni che andrà ad assumere.

E. PULIZIE E SANIFICAZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

L'art. 77 del D.L. prevede che in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, **ivi incluse le scuole paritarie**, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. In sintesi è più che opportuno che ogni scuola conservi la documentazione dei costi sostenuti. Sarà cura della Federazione Nazionale chiedere al Governo l'adeguata erogazione del contributo stanziato.

F. PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI.

L'art. 48 del Decreto Legge prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, **le pubbliche amministrazioni** forniscono, *(avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto)*, **prestazioni in forme individuali domiciliari** o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione di persone (che è la prima disposizione di contrasto all'espandersi dell'epidemia). Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, **tramite coprogettazioni con gli enti gestori**, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. **Le attività di assistenza domiciliare dovranno essere disposte dalla pubbliche amministrazioni sulla base delle richieste degli utenti.**

Cordialissimi saluti.

Il Responsabile nazionale
per le questioni giuridiche

avv. Stefano Giordano



Il Responsabile del
Settore gestione scuola

dott. Giannino Zanfisi



Il Segretario nazionale

dott. Luigi Morgano

